

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 GENNAIO 1877

Sono stati i suoi degeneri successori, che si pretendono continuatori della sua scuola, coloro che, non avvertendo il nesso tra l'abolizione dei provvedimenti preventivi e la necessità di rinvigorire l'azione repressiva contro questi abusi, hanno stimato di rendere omaggio alla memoria del grande uomo, cancellando imprudentemente codesti articoli dal Codice Penale. (*Bravo!*)

Ora, signori, mi si permetta di esaminar brevemente, se è vero che questi articoli siano almeno diventati incompatibili dopo essere stata votata dal Parlamento italiano la legge del 13 maggio 1871 per le guarentigie al Pontefice.

Voci. Si riposi!

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se la Camera me lo permette, mi riposerò per brevi momenti.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro può riposarsi. (*Segue una pausa di dieci minuti.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Prima che l'onorevole ministro continui il suo discorso invito l'onorevole Di Blasio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI BLASIO, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per maggiori spese per l'ospedale italiano a Costantinopoli, e per la costruzione in detta città delle carceri consolari e di un ricovero per i marinai nazionali. (*Vedi Stampato, n° 16-A.*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita ai signori deputati.

(*Segue una pausa di pochi minuti.*)

L'onorevole ministro ha facoltà di continuare il suo discorso.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Signori, è egli vero che questo disegno di legge sia incompatibile con la Legge delle garantigie del 13 maggio 1871? Meritiamo forse il rimprovero, che ieri così ingiustamente ci era rivolto dall'onorevole Bortolucci, di aver dimenticato le solenni promesse fatte dall'Augusto Principe, della cui parola noi siamo garanti, e che oggi quasi pentiti della libertà concessa alla Chiesa con quella legge, ritornando agli antichi amori (è la frase da lui adoperata), trascorriamo a modificare la legge stessa ed a richiamare in vita una parte del sistema giurisdizionale abolito?

Come vedete, l'obbiezione merita di essere esaminata, e richiede una risposta.

No, signori, non solamente questa legge non ar-

reca la menoma modificazione a quella delle garantigie, ma analizzando gli articoli 10 e 17 di quella legge, è facile convincersi che l'attuale disegno di legge ne è la conferma ed il necessario compimento; è facile convincersi che appunto perchè esiste la legge delle garantigie, è immensamente cresciuta la necessità di scrivere nel Codice Penale queste sanzioni repressive, assai più che nel tempo in cui lo Stato era armato di efficaci mezzi di prevenzione nella polizia ecclesiastica.

Invero, signori, nel discutersi la legge sulle garantigie, non si mancò di osservare, che mediante l'abolizione del sistema degli *Exequatur* da impetrarsi indistintamente su tutte le provvisioni dell'autorità ecclesiastica, e l'abolizione dei richiami ed appelli *ab abusu* per impedire che le autorità ecclesiastiche emanassero e pubblicassero gravi e perigliosi provvedimenti, altro non facevasi che abbandonare il sistema preventivo, surrogandovi però altri mezzi di difesa per lo Stato, più convenienti agli ordini liberi, cioè il sistema semplicemente repressivo. Bastava, allora si disse, scrivere nel Codice Penale le disposizioni necessarie acciò quegli atti di autorità e persone ecclesiastiche, che turbino l'ordine pubblico, e offendano la società civile, cadano sotto le sanzioni della legge penale; ma ciò fatto, la società non deve più esercitare una ingerenza preventiva, nè adoperare mezzi e discipline proprie dei Governi assoluti e dispotici. Perciò nell'articolo 17 della legge stessa s'introdussero importanti aggiunte e modificazioni da me proposte, che furono tra le poche che ebbi la fortuna in quella discussione di vedere accolte, ed ecco in quali termini ivi si provvede.

« Art. 17. In materia spirituale e disciplinare (prego la Camera di considerare che non si contemplanò provvedimenti in materie temporali o miste, ma propriamente in materie *spirituali* e *disciplinari*) non è ammesso richiamo od appello per abuso contro gli atti delle autorità ecclesiastiche; nè è loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

« La cognizione degli effetti giuridici, *così di questi, come di ogni altro atto di esse autorità*, appartiene alla giurisdizione civile.

« Però *tali atti* (ripeto anche una volta in materie *spirituali*) sono privi d'effetto, se *contrari alle leggi dello Stato, od all'ordine pubblico, o lesivi dei diritti dei privati; e vanno soggetti alle leggi penali, se COSTITUISCONO REATO.* »

Dunque, signori, la legge delle garantigie ha già testualmente dichiarato due cose: l'una, che sebbene le autorità ecclesiastiche esercitino il ministero religioso, ed anche in quella sfera di atti che